

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1537**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANFREDINI, FRACCHIA, BOCCHI, BALDASSARI, CALAMINICI, CASALINO, COMINATO LUCIA, CUFFARO, GRADI, MONTELEONE, OTTAVIANO, PANI, PERNICE, TAMBURINI, VIGNOLA*Presentata il 19 marzo 1980*

Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla data di entrata in vigore ad oggi la legge 6 giugno 1974, n. 298, ha evidenziato limiti che rendono difficile una sua corretta applicazione, il tutto aggravato da una carenza di strutture materiali adeguate in un settore importante della nostra economia, quello dell'autotrasporto merci, soggetto a rapidi mutamenti di mercato e ad altrettanto rapidi processi di ammodernamento. Oltre a ciò le normative CEE del novembre 1974 hanno modificato le norme

di accesso alla professione di autotrasportatori per conto terzi, di guisa che diventa necessario l'adeguamento della legge alle disposizioni comunitarie.

A tutto questo si aggiunga l'opportunità di rivedere quella parte di normativa rispetto la quale sono emerse carenze e difficoltà di interpretazione, nonché procedure burocratiche macchinose che ne hanno appesantito la applicazione pratica.

Alla luce di quanto sopra, la consultazione con le categorie interessate ha per-

messo di puntualizzare meglio i problemi del settore, di interpretare nel giusto senso le nuove direttive CEE, e ha consentito di predisporre modifiche più pertinenti alla legge per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Specificatamente le modifiche riguardano in generale la definizione dei soggetti economici che richiedono l'iscrizione all'Albo, tenendo conto del criterio adottato dalle direttive comunitarie e dalla necessità di definire meglio i soggetti economici, compresi nelle varie forme associative esistenti o in fase di costituzione, come le cooperative, i consorzi di cooperative o di imprese.

Altre modifiche riguardano la composizione e la funzione dei singoli comitati, dove la rappresentanza delle forme associative e il legame con la realtà economica e i piani di sviluppo economici regionali, risultano essere meglio espressi e più corrispondenti con le funzioni programmatiche esercitate sul territorio delle Regioni.

Infine si è voluto tener conto di un problema particolare del settore: il legame tra questo e un tipo di produzione dei mezzi di trasporto meno rigido e vincolato alle interpretazioni sulla conversione e sul rinnovo del mezzo medesimo, allo scopo di favorire il pieno utilizzo dei veicoli e l'interscambio di quelli trainati al fine di rendere più breve le rotte di percorso e più umano il modo di lavorare.

Per meglio comprendere questi concetti generali che ci hanno ispirato nelle modifiche, basta esaminare gli articoli 3 e 4 che intendono conferire maggiore rappresentatività ai Comitati centrale e provinciali per saldare l'azione di tali Comitati con la realtà organizzata dell'autotrasporto merci.

Assume particolare interesse la maggiore rappresentatività delle tre centrali cooperative legalmente riconosciute, in coerenza con il ruolo che assumono l'associazionismo e la cooperazione ai fini della ristrutturazione e riqualificazione dell'autotrasporto.

Con la nuova stesura degli articoli 5 e 10 si intende recuperare un grave limite

della legge che ha impedito la concreta funzionalità dei Comitati regionali, a causa della loro composizione non rappresentativa della realtà sociale nella Regione, e per l'indeterminatezza dei compiti.

Il diverso testo degli articoli favorisce il collegamento dell'Albo e delle organizzazioni professionali con la politica di programmazione delle Regioni, divenendo un supporto positivo della loro azione in materia di trasporti. In tale modo si ritiene anche che la legge sia più corrispondente alle norme e agli obiettivi del decentramento dello Stato.

L'articolo 13, relativo ai requisiti e condizioni per la iscrizione all'Albo, è diversamente formulato per renderlo più corrispondente alle direttive CEE. Inoltre la stessa formulazione suddivide più opportunamente la dimostrazione dei requisiti che debbono essere accertati all'atto della iscrizione, e quelli che si accertano in corrispondenza al rilascio di nuove autorizzazioni o in caso di eventuale infrazione ad obblighi previsti dalla legge (vedi gli articoli 19, 20, 21).

I nuovi commi aggiunti all'articolo 19 si collegano alle modifiche dell'articolo 43 e riguardano l'atto di sospensione della iscrizione all'Albo per quelle imprese individuali che si associano in cooperative, consorzi e società consortili, senza che ciò comporti il trasferimento della autorizzazione.

L'atto di sospensione si sostanzia in modo diverso dei casi previsti dall'articolo 19, poiché l'impresa individuale associativa, pur trasferendo all'organismo associativo direzione ed organizzazione aziendale, non sospende concretamente l'attività di vettore.

L'articolo 41 viene proposto in una nuova formulazione, che si collega organicamente con i nuovi articoli 41-bis, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, così da rendere più trasparente la interpretazione della norma e più snella la sua applicazione.

La modifica più rilevante che viene proposta riguarda il diverso regime di assegnazione delle autorizzazioni, non più per tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa, ma secondo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il peso complessivo a pieno carico di ciascuna unità di trasporto.

Tale modifica si giustifica per la eccessiva rigidità del rapporto domanda-offerta di trasporto, che comporta l'autorizzazione con le caratteristiche previste dal testo attuale, in quanto l'adattamento dell'impresa al mutarsi delle condizioni di mercato viene rimesso ad una decisione di tipo amministrativo. La possibilità, invece, di convertire i veicoli nella disponibilità dell'impresa in altri di diversa portata rende più duttile l'azione delle imprese.

Un'altra modifica di rilievo concerne la esclusione dalla previsione legislativa dei limiti di portata e dei servizi di trasporto fuori contingentamento, così da valutare, a seconda dell'evolversi delle condizioni dinamiche di mercato, le scelte più opportune.

Con l'articolo 41-*quinquies* si prevede, a determinate condizioni, la possibilità di scambi di rimorchi e semirimorchi fra imprese di autotrasporto conto terzi. Tale possibilità ha l'obiettivo di favorire il pieno utilizzo dei veicoli e la diminuzione delle percorrenze relative fra singole motrici, mediante l'interscambio dei rimorchi e semirimorchi nel corso di lunghi percorsi, al fine di umanizzare un lavoro che comporta grandi sacrifici.

Lo stesso articolo prevede anche, limitatamente fra cooperative e consorzi, la disponibilità dei veicoli di proprietà dei soci, della cooperativa o del consorzio. Ciò al fine di favorire l'interscambio fra i soci dei veicoli stessi, compresi rimorchi e semirimorchi, in correlazione con il dettato del nuovo testo dell'articolo 43.

I nuovi commi quinto e sesto dell'articolo 43 muovono dalla necessità di favorire con le forme più opportune lo sviluppo ed il rafforzamento delle forme cooperative ed associative, che si ritengono essenziali ai fini del riassetto dell'autotrasporto, come è stato affermato anche dalla Conferenza nazionale.

Sono già largamente diffuse le cooperative e le forme associate, ma la loro ulteriore estensione ed ancora di più il rafforzamento della loro capacità di impre-

sa sono essenziali sia ai fini di riqualificare l'autotrasporto, superando l'eccessiva polverizzazione, sia per arricchire il mercato del trasporto di soggetti autonomi di programmazione.

Il ricomprendere formalmente nella disponibilità della cooperativa e del consorzio le autorizzazioni rilasciate all'impresa individuale associata rafforza notevolmente la capacità complessiva di impresa nell'organismo associativo, senza che ciò comporti l'annullamento dell'autonomia operativa dell'impresa individuale.

Già oggi le cooperative a proprietà divisa e i consorzi agiscono sul mercato come entità aziendali complessive. I nuovi commi quinto e sesto ne intendono qualificare l'azione.

Il nuovo primo comma dell'articolo 53 introduce la possibilità di emanare le tariffe obbligatorie in modo graduale e intende risolvere la difficoltà tecnica che rende estremamente difficile poter definire tutto il campo tariffario, mentre lavorare per successive approssimazioni permette che si risolvano le situazioni più difficili ed urgenti e la correzione di tariffe laddove l'esperienza dimostra che la soluzione in precedenza adottata non corrispondeva agli effettivi bisogni.

Concludendo: dopo il difficile avvio dell'attuazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ci si è trovati di fronte ad una normativa che, volutamente rigorosa, ha finito per essere di difficile applicazione e quindi in parte inapplicabile o largamente disattesa.

Con l'intervento successivo di norme transitorie introdotte sia in sede legislativa che amministrativa, si è cercato di attenuare le difficoltà di applicazione, ma non sempre i risultati sono stati apprezzabili o all'altezza degli obiettivi proposti.

Le modifiche proposte costituiscono dunque il presupposto e le condizioni per il superamento delle lamentate difficoltà di applicazione della legge, si inquadrano in una logica politica generale sostenuta da tutte le categorie economiche interessate al trasporto merci e rende armonica questa attività con le discipline comunitarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle imprese individuali e societarie che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per lo albo;

c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della moto-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per quanto riguarda le funzioni istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale, resta fermo quanto disposto dall'articolo 96, secondo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il regolamento di esecuzione determina le rispettive sfere di attività dei comitati provinciali degli uffici di segreteria e degli enti di cui all'articolo 96, secondo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I comitati regionali coordinano le attività di cui al precedente comma ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il comitato centrale è composto:

a) da un Consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e tesoro, delle partecipazioni statali;

c) da sei rappresentanti delle regioni. Le modalità per la relativa designazione devono essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) da quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, compresi tre rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, le nomine avvengono su designazione:

1) del Presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera *a*);

2) dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera *b*);

3) delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera *d*).

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti tre sono scelti fra i funzionari della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera *d*) del presente articolo ed alla lettera *f*) del successivo articolo 4.

Il comitato elegge fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *d*).

I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati ».

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato;

b) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

c) da un funzionario dell'Intendenza di finanza;

d) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato di cui uno scelto tra gli imprenditori del trasporto;

e) da nove rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3, di cui due in rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

f) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e durano in carica cinque anni.

Le nomine avvengono su designazione del prefetto per il componente di cui alla lettera b), dell'intendente di finanza per il componente di cui alla lettera c), della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per i componenti di cui alla lettera d), delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera e), della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera f).

Ogni comitato elegge il presidente e due vicepresidenti di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera e) ».

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Ogni comitato regionale è composto:

a) dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede;

b) da un rappresentante della regione che abbia competenza in materia di urbanistica e territorio;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) dai presidenti dei comitati provinciali e dai vicepresidenti di questi scelti in rappresentanza delle associazioni di categoria;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria e del movimento cooperativo rappresentati nei comitati provinciali della regione ».

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 3 ed alla lettera a) dell'articolo 4, i componenti dei comitati che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate nell'ordine dal vicepresidente scelto fra i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del movimento cooperativo o dall'altro vicepresidente ».

ART. 7.

L'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine ».

ART. 8.

L'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi avvalendosi del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) proporre al Ministero dei trasporti la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorre un'abilitazione, o dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali delle categorie, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose, formulando pareri o proposte agli Organi della pubblica amministrazione;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le loro modifiche o, in mancanza, i prezzi e le condizioni di riferimento;

e) imprimere un indirizzo unitario all'attività che i comitati regionali esercitano nelle materie di loro competenza, esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

g) proporre al Ministro dei trasporti l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso. A tal fine entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero dei trasporti presenta al comitato cen-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trale il consuntivo delle spese sostenute per la gestione dell'albo per l'anno precedente, e una previsione di spesa per l'anno cui si riferisce il contributo.

Il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori deve essere sentito nella preparazione dei programmi e dei piani di trasporto di merci ».

ART. 9.

L'articolo 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) decidere sulle domande presentate dalle imprese per ottenere l'iscrizione all'albo e istruite dalle regioni o dalle province delegate;

b) fornire al Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tutti gli elementi necessari per la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli iscritti della provincia nell'albo e comunicare al Centro suddetto tutte le variazioni successivamente intervenute;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni ed i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza ed accertare l'osservanza dei prezzi e delle condizioni di riferimento o quelli degli accordi collettivi stipulati in materia di trasporto;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini delle applicazioni delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale ».

ART. 10.

L'articolo 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I comitati regionali hanno le seguenti attribuzioni:

a) imprimono un indirizzo unitario all'attività che i comitati provinciali esercitano nelle materie di loro competenza;

b) esprimono pareri, quando ne sono richiesti, dal comitato centrale dell'albo, o dal Ministero dei trasporti, in merito a questioni o problemi di carattere regionale;

c) collaborano con le regioni nella formazione della programmazione regionale dei trasporti, esprimendo pareri, formulando proposte. I pareri dei comitati regionali sono obbligatori per tutti i provvedimenti delle regioni in materia di autotrasporto di merci.

I comitati regionali nelle attività di cui ai commi precedenti si avvalgono della collaborazione dei comitati provinciali ».

ART. 11.

L'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese individuali o sociali che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale

iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

ART. 12.

L'articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana, per i titolari di imprese individuali, per i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari di società in accomandita o, per gli amministratori di ogni altro tipo di società, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;

2) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aver ottenuto l'iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese collettive essere iscritto nel registro delle imprese presso il Tribunale competente;

3) possedere onorabilità;

4) avere adeguata capacità finanziaria, consistente nelle disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento o la buona gestione dell'azienda;

5) possedere la capacità professionale.

Le imprese sono iscritte nell'albo ma in un elenco separato fino a quando non abbiano conseguito l'autorizzazione di cui al successivo articolo 41 e non abbiano comprovato di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma quarto del medesimo articolo 41.

Il requisito di cui al numero 1 può formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

Il requisito della onorabilità deve intendersi soddisfatto ove il richiedente l'iscrizione nell'albo:

a) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pene detentive per delitti contro il patrimonio, ovvero condanne che comportino interdizione della professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, finché dura l'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale. Per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, la iscrizione nell'albo viene effettuata con riserva;

b) non sia sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalle vigenti disposizioni;

c) non abbia in corso procedura di fallimento, né sia stato sottoposto a procedura fallimentare, sino a che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti:

1) quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di esso o, ove questi abbia preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;

2) quando si tratti di società dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva.

I medesimi requisiti devono essere posseduti anche da tutti i soci per la società in nome collettivo, dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Ai fini delle prove della capacità finanziaria occorre essere in possesso di un conto corrente postale o bancario.

Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso di buone condizioni accertate dal Ministero dei trasporti e dagli organismi a tal fine designati dal predetto Ministero e la cui composizione è stabilita nel regolamento di esecuzione nelle materie che figurano nell'elenco riportato nell'allegato della presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. Le cognizioni richieste devono risultare assimilabili da persona in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui ai precedenti commi si acquisiscono frequentando appositi corsi e effettuando una esperienza pratica in una azienda di trasporti e mediante i sistemi.

Il Ministero dei trasporti o gli organi di cui al sesto comma, che accertano il possesso delle cognizioni richieste dai commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale.

Il primo accertamento della capacità professionale previsto dal presente articolo deve avvenire entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di uno dei diplomi di istruzione di secondo grado, determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della pubblica istruzione, comprovanti una buona conoscenza delle materie indicate nell'allegato.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 non sono richiesti per le imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasportatore di cose su strada esclusivamente con autoveicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 6 tonnellate; e per quelle che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con autoveicoli isolati, privi delle facoltà di trainare rimorchi, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di

materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili e per le opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché al trasporto di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa.

Per dette imprese deve essere specificato nell'albo e nei certificati di iscrizione ad esse rilasciati, che le imprese medesime esercitano attività di trasporto di cose su strada esclusivamente alle condizioni per le quali sono esonerate dal possesso dei requisiti su indicati.

Analogo esonero può essere accordato con decreto del Ministro dei trasporti, previa consultazione della commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 2, paragrafo XX della direttiva 74/561/CEE.

Il requisito di cui al numero 5 deve essere posseduto:

1) quando si tratti di impresa individuale del titolare di essa o, in mancanza, da un direttore o da un institutore che sia preposto all'esercizio dell'impresa;

2) quando si tratti di società della persona fisica che dirige l'impresa in maniera permanente ed effettiva.

ART. 13.

L'articolo 14 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese individuali e societarie in uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le imprese individuali e societarie degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza ».

ART. 14.

L'articolo 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società che sia-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

no già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte, sempre che sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13, anche nei riguardi delle nuove imprese.

La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti di imprese individuali già iscritte nell'albo e che si costituiscono in imprese societarie ».

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate ».

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti — di avere i requisiti prescritti ».

ART. 16.

L'articolo 17 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, sulle domande di iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato entro 30 giorni dalla decisione.

La mancata decisione entro il termine di cui al primo comma costituisce silenzio rigetto, avverso il quale è ammesso ricorso al comitato centrale ».

ART. 17.

All'articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La sospensione dall'albo, nei casi previsti dal quinto e sesto comma del successivo articolo 43, in quanto sussiste il rapporto successivo, non comporta la cancellazione dell'albo, e opera sino a quando i soci o i loro eredi conservino la qualifica di socio.

Le imprese individuali di cui al primo comma, ancorché sussista l'atto di sospensione, debbono comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 13 e possono incorrere, in caso di inosservanza nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'articolo 21 ».

ART. 18.

L'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da cosa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata da oltre sei mesi senza che sia stata richiesta la sospensione dell'esercizio ai sensi del precedente articolo 19;

3) quando siano venuti, rispettivamente a cessare o a scadere le cause e il termine di cui all'articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 43 ».

ART. 19.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti difinitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera e) dell'articolo 4 ».

ART. 20.

L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto all'albo, ovvero esegue i trasporti speciali di cui all'articolo 16, senza essere in possesso della speciale abilitazione, o comunque sprovvisto della prescritta autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo ».

ART. 21.

L'articolo 27 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società, l'istitutore o la persona fisica che dirige l'impresa in modo permanente ed effettivo, che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, seconde le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1221 ».

ART. 22.

L'articolo 29 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

ART. 23.

La lettera a) del secondo comma, dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici ovvero di imprese individuali o societarie che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti ovvero collaboratori familiari ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151; nel caso di società cooperativa i preposti alla guida e alla scorta dei veicoli possono essere anche i soci delle singole cooperative; ».

ART. 24.

L'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« L'imprenditore, per esercitare l'auto-transporto di cose per conto terzi, deve essere iscritto nell'albo nazionale istituito con la presente legge e deve aver ottenuto l'autorizzazione del Ministero dei trasporti, per ciascuna unità di trasporto, costituita dal veicolo motore senza rimorchio oppure dal veicolo motore e dal rimorchio o semirimorchio, agganciabile in linea tecnica.

L'autorizzazione è accordata alle imprese individuali o societarie, con l'indicazione del peso complessivo a pieno carico di ciascuna unità di trasporto e vale per

l'esecuzione dei trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente è prescritto la disponibilità del solo veicolo motore.

È nella disponibilità dell'impresa il veicolo non sottoposto a pignoramento o sequestro; di proprietà in usufrutto od acquistato con patto di riservato dominio, ovvero preso in locazione con facoltà di compera, previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dove sono immatricolati gli autoveicoli delle imprese iscritte all'albo ».

ART. 25.

Dopo l'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 41-bis. — Le autorizzazioni di cui all'articolo 41 sono contingentate ed il loro aumento deve essere disposto ogni volta che se ne sia accertata la necessità, sentito il comitato centrale dell'albo.

L'accertamento dell'eventuale necessità di aumento del contingente delle autorizzazioni deve essere compiuto almeno una volta l'anno dal comitato centrale per l'albo.

Per l'aumento del contingente devono essere valutate le necessità complessive di trasporto, in relazione all'andamento del prodotto nazionale lordo e delle risorse; della produzione industriale delle esigenze del mercato; della produttività delle imprese di trasporto, derivante dalla facoltà di sostituzione dei veicoli, prevista dalle norme successive.

Gli aumenti del contingente devono essere disposti nel termine di 30 giorni dalla data del parere del comitato centrale dell'albo.

Ogni aumento deve essere ripartito per ciascuna provincia e le autorizzazioni sono assegnate alle imprese che già esercitano l'attività ed a quelle che, essendo iscritte all'albo, ancora non la esercitano, secondo i criteri di priorità, fissati con

decreto del Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo.

Le imprese possono chiedere il rilascio delle autorizzazioni loro assegnate, fino a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto successivo di aumento del contingente ».

« ART. 41-ter. — I veicoli per i quali sono accordate le autorizzazioni contingentate possono essere sostituiti, senza alcuna limitazione di peso o di portata, salvo le eccezioni previste dalle norme successive ».

« ART. 41-quater. — Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, può escludere con decreto dal contingente, a tempo determinato o indeterminato, le autorizzazioni:

a) per autoveicoli non atti al traino di portata utile o di ridotto peso complessivo a pieno carico;

b) per autoveicoli aventi attrezzatura permanente, per il trasporto specifico di determinate cose;

c) per autoveicoli da impiegarsi in servizi circoscritti nel territorio oppure per il trasporto di determinate cose;

d) per autoveicoli delle imprese che abbiano l'abilitazione a norma dell'articolo 16.

L'esclusione suddetta dal contingente può essere disposta, in modo tassativo, per i veicoli il cui impiego non possa causare squilibri di mercato e non si presti a prevedibili forme abusive di esercizio dell'attività ».

« ART. 41-quinquies. — I veicoli a motore, i rimorchi o semirimorchi, per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione a norma della presente legge possono essere dati in noleggio e locazione alle sole imprese iscritte nell'albo nei termini ed alle condizioni fissati nel regolamento d'esecuzione, allo scopo di rendere più economico lo uso dei mezzi di trasporto, mediante il loro scambio.

I veicoli a motore, i semirimorchi e rimorchi di proprietà dei soci di coopera-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tive o consorzi fra imprese artigiane già iscritti all'albo, si intendono nella disponibilità delle cooperative e consorzi stessi.

Per favorire l'esecuzione dei trasporti combinati, il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, può autorizzare con decreto il traino di rimorchi o semirimorchi, con licenza al trasporto di cose proprie, con veicoli a motore delle imprese iscritte nell'albo ».

ART. 26.

Il quinto comma dell'articolo 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni rilasciate alle imprese di trasporto iscritte nell'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, o associate in cooperative, in consorzi o società consortili, sono considerate in disponibilità dell'organismo di cui sono associate, intendendosi sospeso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 le autorizzazioni individuali.

È peraltro consentita, limitatamente ai soci delle cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, l'assegnazione delle autorizzazioni loro rilasciate alla cooperativa cui si associano.

Tali autorizzazioni potranno essere nuovamente attribuite ai precedenti titolari quando questi perdano la qualità di socio per recesso, esclusione o morte non seguita dal subentro degli eredi.

Le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo sono stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 66 ».

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dai seguenti:

« Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono

proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi al Ministro dei trasporti.

Il Ministero può emanare le tariffe in modo graduale, mediante un programma di applicazione che esegua le priorità alle tariffe di quei servizi che incontrano maggiori difficoltà di mercato e la cui concorrenza sia giudicata tale da non favorire l'equilibrio economico delle imprese. Il Ministero - sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine ».